



Originale

## Comune di Massino Visconti

PROVINCIA DI NOVARA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2

#### OGGETTO:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI MARANO TICINO, COMIGNAGO, MASSINO VISCONTI E CELLIO CON BREIA.**

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PESCARA VILMO - Sindaco	Sì
2. AIROLDI ANTONIO - Vice Sindaco	Sì
3. ROSSI FRANCESCO - Consigliere	Sì
4. MANNI ZAVERIO - Consigliere	Sì
5. RAGAZZONI GABRIELE - Consigliere	Sì
6. RAGAZZONI ELISA - Consigliere	Sì
7. BERTOLETTI ROBERTO - Consigliere	Sì
8. CASATI ELENA MARIA - Consigliere	Sì
9. RICCARDI ENRICO - Consigliere	Giust.
10. FOLZI FABIO - Consigliere	Sì
11. MIRANI MONICA - Consigliere	Sì
Totali Presenti:	10
Totali Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale TRANCHIDA ROSANNA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PESCARA VILMO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# Comune di Massino Visconti

PROVINCIA DI NO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.2 DEL 24/01/2025

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI MARANO TICINO, COMIGNAGO, MASSINO VISCONTI E CELLIO CON BREIA.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10, comma 2, del D.P.R. 465/97, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che in particolare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12-bis comma 1 lett. b) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25) e dell'articolo 18-quater della Legge 7 ottobre 2024 n.143 (di conversione del decreto-legge n.113/2024) al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, sono stati definiti criteri e modalità per autorizzare l'assunzione della titolarità da parte del segretario iscritto nella fascia professionale C, presso sedi di segreteria, singole o convenzionate, aventi una popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore, nel rispetto anche delle procedure definite con D.M. Interno 29 aprile 2022;
- Che i Comuni di Marano Ticino, Comignago, Massino Visconti e Cellio con Breia hanno la possibilità di avvalersi, anche della facoltà prevista dalla normativa sopra indicata e dall'art. 98, comma 3, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267, stipulando fra esse una nuova convenzione di Segreteria;
- Che i Comuni di Marano Ticino, Comignago, Massino Visconti e Cellio con Breia, consultatisi per le vie brevi (tutti ricompresi nella Sezione Regionale del Piemonte dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali), intendono dar luogo ad una convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni della Segreteria comunale;

#### DATO ATTO

- Che, per quel qui più rileva la sede di Segreteria del Comune di Massino Visconti risulta essere attualmente singola e vacante di Classe IV;

**RILEVATO** che la popolazione complessiva (al 31.12.2024) dei Comuni di Marano Ticino, Comignago, Massino Visconti e Cellio con Breia supera i 3.000 abitanti (e più precisamente risulta essere pari a n. 4.912 abitanti) e, pertanto, si configura una convenzione di Classe III;

**DATO ATTO** inoltre che, i Comuni di Marano Ticino, Comignago, Massino Visconti e Cellio con Breia intendono avvalersi anche della facoltà, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12-bis comma 1 lett. b) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25) e dell'articolo 18-quater della Legge 7 ottobre 2024 n.143 (di conversione del decreto-legge n.113/2024), di nominare un segretario di Fascia C presso la loro sede di segreteria convenzionata, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore (Classe III avente una popolazione ricompresa tra 3001 e 5000 abitanti), nel rispetto anche delle procedure definite con D.M. Interno 29 aprile 2022;

**RITENUTO** che, visto anche il numero degli abitanti al 31 dicembre 2024 dei Comuni aderenti alla Convenzione, il Comune di Marano Ticino debba essere individuato quale comune capo fila della stessa;

**VISTI inoltre:**

- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali datata 24.03.2015 prot. gascp\_aa n. 485-E(P)con cui si sono rivisti i criteri per la classificazione delle Convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali datata 25.03.2015 prot. gascp\_aa n. 1073- E(P) ad oggetto: “*Convezioni per l'ufficio di Segreteria*”;
- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali datata 18.06.2015 prot. gascp\_aa n. 3782- E(P) ad oggetto: “*Convezioni per l'ufficio di Segreteria e criteri direttivi per l'assegnazione del Segretario*”;
- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali datata 01.12.2020 prot. ASCP –n. 14449 ad oggetto: “*Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020*”, con cui si è preso atto delle novità recate del Decreto del Ministero dell'Interno del 21/20/2020 al fine di favorire il processo associativo degli enti locali nell'esercizio delle funzioni dei segretari comunali, anche nell'ottica di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili; si è rappresentato inoltre che, dalla data di entrata in vigore del decreto ( 1^ dicembre 2020) diviene operativo il nuovo criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria, previsto dal citato articolo 16ter, comma11, ovvero da tale data le convenzioni dovranno essere classificate, ai fini della nomina del titolare, in base alla somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti al patto;
- la Circolare del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 16015 del 30 maggio 2022 con la quale sono state illustrate le finalità della nuova disciplina nonché le modalità di raccordo e coordinamento con i più generali profili ordinamentali della figura del Segretario Comune e Provinciale;
- il combinato disposto di cui all'art. 12-bis comma 1 lett. b) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25) e dell'articolo 18-quater della Legge 7 ottobre 2024 n.143 (di conversione del decreto-legge n.113/2024)
- il Decreto del Ministro dell'Interno 29 aprile 2022;

**VISTO** quindi, lo schema di “*CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI MARANO TICINO, COMIGNAGO, MASSINO VISCONTI E CELLIO CON BREIA*”, composto da n.10 articoli allegato alla presente a farne parte integrale e sostanziale (All. A);

**VISTO** in proposito anche l'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni, che, in via generale, prevede la possibilità per gli Enti Locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato e continuativo funzioni e servizi determinati, strumento peraltro espressamente previsto per

il Servizio in essere dall'articolo 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. 78/2015 e dal D.P.R. 465/97;

**RITENUTA** quindi, l'allegata bozza di “*Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Marano Ticino, Comignago, Massino Visconti e Cellio con Breia*”, avente la durata di anni 4 (quattro), meritevole di approvazione in quanto consente di utilizzare in forma stabile un'unica figura dotata della necessaria e qualificata esperienza professionale, oltre a consentire un significativo risparmio della spesa nella gestione del servizio stesso;

**VISTO** da ultimo:

- l'art. 42, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 465/97, articolo 10;

**Visto** il D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ed in particolare il suo art. 10 in merito ai diritti di rogito dei segretari comunali e provinciali;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, in qualità di Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria del presente atto, reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli e unanimi resi nei modi di Legge

## **DELIBERA**

**1. DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate, la “*Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Marano Ticino, Comignago, Massino Visconti e Cellio con Breia*” (All. A), con capo convenzione il Comune di Marano Ticino, di Classe III (avente una popolazione ricompresa tra 3001 e 5000 abitanti), e in ogni caso, secondo la classificazione che verrà disposta dalla Prefettura di Torino-U.T.G. sulla base della somma della popolazione degli enti aderenti alla convenzione, come disposto anche dalla normativa citata in premessa;

**2. DI PRECISARE** che l'allegata bozza di “*Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Marano Ticino, Comignago, Massino Visconti e Cellio con Breia*” (All. A), stipulata anche ai sensi di cui agli articoli 30 e 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, risulta composta da n.10 articoli e avrà la durata di 4 (quattro) anni, con decorrenza dalla presa di servizio del Segretario titolare;

**3. DI DARE ATTO** per quanto occorrer possa, che l'allegato schema di Convenzione, è conforme anche alla bozza tipo predisposta dalla Sezione Regionale del Piemonte della Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per il Piemonte ed adattata alla recente normativa;

**4. DI INVIARE** copia della presente deliberazione unitamente a quella dei altri Comuni aderenti, con allegata la Convenzione approvata, alla Prefettura – UTGdi Torino – Ufficio gestione Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per i provvedimenti di competenza.

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, visto l'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,

Successivamente, con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge

**D E L I B E R A**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.  
sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
(Art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000)**

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio  
rag. Paola Artuso

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(Art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000)**

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Artuso Paola

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
PESCARA VILMO

Il Segretario Comunale  
TRANCHIDA ROSANNA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/02/2025 al 25/02/2025 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

MASSINO VISCONTI, lì 10/02/2025

Il Segretario Comunale  
TRANCHIDA ROSANNA

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28/01/2025**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

MASSINO VISCONTI, lì 28/01/2025

Il Segretario Comunale  
TRANCHIDA ROSANNA